

**- LA VALUTAZIONE SCOLASTICA DEGLI ALUNNI DI SCUOLA PRIMARIA ED IL LORO PORTFOLIO ALLA LUCE DELLA CIRCOLARE MINISTERIALE N.85 DEL 3/12/2004 e DEL D.L.vo n..59/2004 (Allegati B,C e D di quest'ultimo,compresi); NONCHE' "PUR SEMPRE" NELLA PROSPETTIVA COSTITUZIONALE GENERATIVA DEL REGOLAMENTO DELL'AUTONOMIA (D.P.R. n.275/99) -**

**di Gianfranco Purpi**

**- LA VALUTAZIONE SCOLASTICA DEGLI ALUNNI DI SCUOLA PRIMARIA ED IL LORO PORTFOLIO ALLA LUCE DELLA CIRCOLARE MINISTERIALE N.85 DEL 3/12/2004 e DEL D.L.vo n..59/2004 (Allegati B,C e D di quest'ultimo,compresi); NONCHE' "PUR SEMPRE" NELLA PROSPETTIVA COSTITUZIONALE GENERATIVA DEL REGOLAMENTO DELL'AUTONOMIA (D.P.R. n.275/99) -**

di Gianfranco Purpi

=====

**0:** Premettiamo che ogni impegno ed ogni prassi di servizio di ciascun docente di tali scuole, deve innanzitutto presupporre una chiara consapevolezza e la precisa rappresentazione teorica della distinzione (ancorché, nello stesso tempo e per lo stesso motivo, ogni necessario nesso emergente di continuità e di interfunzionalità operativa strumentale) tra i seguenti DUE aspetti fondamentali di ogni processo di insegnamento/apprendimento e di educazione pedagogica scolare:

**-#:** La Valutazione degli alunni nella scuola primaria, alla luce dell'ordinamento giuridico introdotto dalla L.n.53/2003 e del D.L.vo n.59 del 19/02/2004 (nella prospettiva della funzione docente e dell'insegnamento); e la correlata sua produzione dei risultati di valutazione stessa riguardo le diverse variabili di scolarizzazione degli alunni della scuola primaria e secondaria di primo grado (anche attraverso la SCHEDE DI

**VALUTAZIONE ed I REGISTRI DEGLI INSEGNANTI QUALI STRUMENTI di valutazione stessa indicati e previsti anche dalla circolare ministeriale n.85 del 03/12/2004);**

**ed**

**-#: IL PORTFOLIO IN QUANTO CONSEGUENTE STRUMENTO DI DOCUMENTAZIONE dei processi di maturazione/sviluppo,degli itinerari di apprendimento/formazione e dell'acquisizione delle competenze -**

**1:** Cominciamo con il prendere in considerazione ed esaminare la **Valutazione degli alunni nella scuola primaria alla luce dell'ordinamento giuridico introdotto dal Regolamento dell'Autonomia (D.P.R.n.275/99),dalla L.n.53/2003 e dal D.L.vo n.59 del 19/02/2004 (e,dunque,in riferimento alle indicazioni proposte dalla circolare ministeriale n.85 del 03/12/2004).**

**1:1: Quest'ultima circolare ministeriale viene essenzialmente a premettere al riguardo che:**

-§: “””La valutazione degli alunni va inquadrata nel nuovo assetto ordinamentale ed educativo delle scuole del I ciclo d'istruzione e nell'ambito dei principi, delle norme e degli obiettivi definiti dal decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59 e dalle *Indicazioni nazionali per i piani di studio personalizzati* (di cui agli allegati B e C, facenti parte integrante del decreto medesimo) che, come è noto, sostituiscono i vecchi programmi della scuola elementare e media e costituiscono il nuovo assetto pedagogico, didattico e organizzativo della scuola del I ciclo di istruzione”””.

-§: “”In effetti il citato decreto legislativo con le annesse *Indicazioni nazionali*, in coerenza con i motivi ispiratori della riforma, con le finalità del *Profilo educativo, culturale e professionale dello studente alla fine del primo ciclo d'istruzione* e in particolare con l'obiettivo della personalizzazione dei percorsi formativi dell'alunno, reca importanti innovazioni con riguardo sia alla valutazione degli apprendimenti e dei comportamenti che alla certificazione delle competenze acquisite””.

-§: “”In tale ottica il menzionato provvedimento prospetta una significativa evoluzione del quadro normativo in materia di valutazione, abrogando talune norme, introducendone altre, potenziando le fattispecie individuate dal Regolamento sull'autonomia scolastica (D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, artt. 4, 8, 10 e 17)””.

-§: “”L'avvio della riforma del primo ciclo d'istruzione dal corrente anno scolastico coincide, pertanto, anche con l'attivazione di nuovi profili del sistema di valutazione dell'alunno, le cui premesse già è dato rinvenire nella normativa concernente l'autonomia delle istituzioni scolastiche, che, com'è noto, prefigura il passaggio dalla scuola dei programmi alla scuola dei piani di studio personalizzati””.

-§: “”Con la ...(circolare ministeriale in questione n.85 del 3/12/2004:n.d.r.)...si vogliono offrire indicazioni, indirizzi e orientamenti sull'attuazione delle nuove previsioni valutative, da applicare al contesto normativo riformato e, nel contempo, proporre misure di accompagnamento e suggerimenti a sostegno dell'impegno delle scuole nella predisposizione di aggiornati strumenti di valutazione””.

Ciò,per cui,per il Legislatore,quest'ultima circolare ministeriale si propone “”...(...)...pertanto, di dare un'impostazione complessiva ad un percorso lungo e articolato, da gestire con carattere di gradualità, processualità e flessibilità, che troverà compiuta definizione con la messa a regime della riforma e con l'assestamento delle linee portanti dell'impianto del nuovo sistema di valutazione””.

## **1:2: Così,il Legislatore della circolare ministeriale in questione n.85 del 3/12/2004,**

“”prima di soffermarsi sugli aspetti e i profili più rilevanti del nuovo processo di valutazione, ...(...)... ritiene opportuno, per completezza espositiva e per comodità di consultazione, fornire una ricostruzione del relativo quadro normativo, indicandone le linee evolutive””.

Così,di pari passo con l'esposizione della circolare in questione,veniamo a richiamare (citandole dal testo di quest'ultima) le “”linee evolutive”” essenziali di



d) ""L'art. 8 del medesimo D.P.R. n. 275/1999 assegna, tra l'altro, al Ministro dell'istruzione il compito della definizione degli indirizzi generali sulla valutazione degli alunni, il riconoscimento dei crediti e dei debiti formativi. Anche tale disposto va riconsiderato e integrato alla luce della nuova previsione normativa contenuta negli articoli 8 e 11 del decreto legislativo n. 59/2004"".

e) ""L'art. 10, comma 3 del citato D.P.R. n. 275/1999 prevede l'adozione, da parte del Ministero dell'istruzione, di nuovi modelli per le certificazioni, indicanti le conoscenze, le competenze, le capacità acquisite e i crediti formativi riconoscibili, compresi quelli relativi alle discipline e alle attività realizzate nell'ambito dell'ampliamento dell'offerta formativa o liberamente scelte dagli alunni e debitamente certificate. Tale disposizione va ora contestualizzata e raccordata con la nuova previsione normativa contenuta negli articoli 8 e 11 del decreto legislativo n. 59/2004"".

f) ""Gli articoli 8 e 11 del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, relativi, rispettivamente, alla scuola primaria e alla scuola secondaria di I grado, dispongono che siano affidate alla **competenza dei docenti dell'équipe pedagogica** (docenti responsabili delle attività educative e didattiche previste dai piani di studio):

*a. la valutazione, periodica e annuale, degli apprendimenti e del comportamento degli alunni;*

*b. la valutazione dei periodi biennali ai fini del passaggio al periodo successivo;*

- c. l'eventuale non ammissione alla classe successiva all'interno del periodo biennale;*
- d. la certificazione delle competenze acquisite dall'alunno;*
- e. l'accertamento della validità dell'anno scolastico per gli alunni della scuola secondaria di I grado, in relazione al numero delle frequenze delle attività didattiche (non inferiori ai tre quarti del monte ore annuo personalizzato) “”””.*

**1:3:** In questo senso, Il Legislatore della circolare del MIUR in questione n.85 del 3/12/2004 viene a sottolineare che “”””in sintesi, dal quadro normativo su esposto emerge con chiarezza un rafforzamento del ruolo e della responsabilità delle istituzioni scolastiche autonome e dei docenti nella valutazione degli alunni”””” (circ.min. n.85 del 3712/2004).

**Così,riepilogando le ATTUALI competenze e le ATTUALI attribuzioni dei docenti,delle istituzioni scolastiche e del MIUR , riguardo la valutazione scolastica degli alunni (così come tali competenze/attribuzioni emergono assegnate integratamente alla luce del sopra profilato vigente quadro normativo di riferimento),possiamo concludere al riguardo che:**

- a) Non sussiste più (a seguito del D.P.R. n.275/99 relativo al Regolamento dell'autonomia delle istituzioni scolastiche) la competenza del Ministero dell'Istruzione nel definire "le modalità, i tempi ed i criteri per la valutazione degli alunni e le forme di comunicazione alle famiglie", nonché nel predisporre i modelli di scheda e di attestato.
- b) Tali Modalità e Criteri , in forza dell'autonomia, rientrano ora nelle attribuzioni delle istituzioni scolastiche. Infatti, questo Regolamento dell'Autonomia assegna alle stesse istituzioni la responsabilità di individuare le modalità e i criteri di valutazione degli alunni, prevedendo, altresì, che esse operino "nel rispetto della normativa nazionale". Ciò,fermo restando che le stesse istituzioni scolastiche,nello stesso tempo, debbono procedere alla individuazione ed alla definizione di tali criteri e modalità di valutazione degli alunni anche alla luce della nuova previsione normativa contenuta negli articoli 8 e 11 del decreto legislativo n. 59/2004.

c) Il Ministro dell'istruzione ha la competenza della definizione degli indirizzi generali sulla valutazione degli alunni, il riconoscimento dei crediti e dei debiti formativi. Ciò, purtuttavia, pure integratamente ed alla luce della nuova previsione normativa contenuta negli articoli 8 e 11 del decreto legislativo n. 59/2004.

**In questo senso, si ricorda precisamente che tali articoli 8 ed 11 vengono rispettivamente a prevedere che:**

**-§: art.8 del D.L.n.59/2004:**

**“”La valutazione nella scuola primaria:**

**1. La valutazione, periodica e annuale, degli apprendimenti e del comportamento degli alunni e la certificazione delle competenze da essi acquisite, sono affidate ai docenti responsabili delle attività educative e didattiche previste dai piani di studio personalizzati; agli stessi è affidata la valutazione dei periodi didattici ai fini del passaggio al periodo successivo.**

**2. I medesimi docenti, con decisione assunta all'unanimità, possono non ammettere l'alunno alla classe successiva, all'interno del periodo biennale, in casi eccezionali e**

**comprovati da specifica motivazione.**

**3. Il miglioramento dei processi di apprendimento e della relativa valutazione, nonché la continuità didattica, sono assicurati anche attraverso la permanenza dei docenti nella sede di titolarità almeno per il tempo corrispondente al periodo didattico.**

4. Gli alunni provenienti da scuola privata o familiare sono ammessi a sostenere esami di idoneità per la frequenza delle classi seconda, terza, quarta e quinta. La sessione di esami è unica. Per i candidati assenti per gravi e comprovati motivi sono ammesse prove suppletive che devono concludersi prima dell'inizio delle lezioni dell'anno scolastico successivo.

**-§: Art.11 del D.L.vo n.59/2004:**

**““““Valutazione, scrutini ed esami :**

1. Ai fini della validità dell'anno, per la valutazione degli allievi è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 10. Per casi eccezionali, le istituzioni scolastiche possono autonomamente stabilire motivate deroghe al suddetto limite.

2. La valutazione, periodica e annuale, degli apprendimenti e del comportamento degli allievi e la certificazione delle competenze da essi acquisite sono affidate ai docenti responsabili degli insegnamenti e delle attività educative e didattiche previsti dai piani di studio personalizzati. Sulla base degli esiti della valutazione periodica, le istituzioni scolastiche predispongono gli interventi educativi e didattici, ritenuti necessari al recupero e allo sviluppo degli apprendimenti.

3. I docenti effettuano la valutazione biennale ai fini del passaggio al terzo anno, avendo cura di accertare il raggiungimento di tutti gli obiettivi formativi del biennio, valutando altresì il comportamento degli alunni. Gli stessi, in casi motivati, possono non ammettere l'allievo alla classe successiva all'interno del periodo biennale.

4. Il terzo anno della scuola secondaria di primo grado si conclude con un esame di Stato.

5. Alle classi seconda e terza si accede anche per esame di idoneità, al quale sono ammessi i candidati privatisti che abbiano compiuto o compiano entro il 30 aprile dell'anno scolastico di riferimento, rispettivamente, l'undicesimo e il dodicesimo anno di età e che siano in possesso del titolo di ammissione alla prima classe della scuola secondaria di primo grado, nonché i candidati che abbiano conseguito il predetto titolo, rispettivamente, da almeno uno o due anni.

6. All'esame di Stato di cui al comma 4 sono ammessi anche i candidati privatisti che abbiano compiuto, entro il 30 aprile dell'anno scolastico di riferimento, il tredicesimo anno di età e che siano in possesso del titolo di ammissione alla prima classe della scuola secondaria di primo grado. Sono inoltre ammessi i candidati che abbiano conseguito il predetto titolo da almeno un triennio e i candidati che nell'anno in corso compiano ventitre anni di età.

7. Il miglioramento dei processi di apprendimento e della relativa valutazione, nonché la continuità didattica, sono assicurati anche attraverso la permanenza dei docenti nella sede di titolarità, almeno per il tempo corrispondente al periodo didattico.

**1:4:** Alla luce di quanto sopra premesso, il Legislatore della circolare ministeriale in questione n.85 del 3/12/2004, si preoccupa di specificare, altresì, che: “... (...)... l'Amministrazione è ora impegnata a sostenere e adeguare la valutazione alla nuova previsione ordinamentale, assecondando con gradualità e flessibilità il passaggio dal vecchio al nuovo sistema valutativo, in un'ottica di valorizzazione e potenziamento dell'autonomia scolastica, e fornendo indicazioni, suggerimenti, esempi di modelli, ecc.”.

**1:5: Per quanto riguarda “Obiettivi e contenuti della valutazione, e certificazione delle competenze”,** la circolare ministeriale n.85 del 3/12/2004, in questione, viene essenzialmente a far presente che:

-§: “In via preliminare si ritiene opportuno evidenziare che la valutazione degli alunni comprende anche una fase riflessiva e di partecipata consapevolezza nell'ambito della quale i genitori e gli allievi da una parte, e i docenti dall'altra, attraverso il processo di valutazione, trovano opportunità e occasioni per migliorare la relazione educativa, ovviamente nel rispetto dei distinti ruoli” (circolare MIUR n.3 del 3/12/2004).

**-§: LA VALUTAZIONE SI RICAVA E SI PRODUCE DA DATI ED ELEMENTI di breve termine (di itinere) DI PARTECIPAZIONE ALLA VITA SCOLASTICA, DI BISOGNI CONOSCITIVI E FORMATIVI, DI INTERESSI, DI ATTEGGIAMENTI, DI MOTIVAZIONI E DI IMPEGNI, DI**

**APPRENDIMENTI,DI CAPACITA',DI ABILITA',DI CONSEQUENTI COMPETENZE,DI LINGUAGGIO E DI COMPORTAMENTI , TUTTI INERENTI LE DIVERSE AREE DI FORMAZIONE DELLA PERSONALITA' DELL'ALUNNO E QUINDI TUTTI RELATIVI AGLI OBIETTIVI FORMATIVI DI CIASCUNA UNITA' DI APPRENDIMENTO (obiettivi formativi ricavati, in prospettiva di contestualizzazione e di adeguamento situazionale, dagli obiettivi specifici di apprendimento/standard enunciati dalle Indicazioni Nazionali per la scuola primaria di cui all'Allegato B del D.L.vo n.59/2004).**

**-§: QUESTI DATI ED ELEMENTI,A LORO VOLTA, VENGONO REGISTRATI ED ACQUISITI DAI**

**DOCENTI ATTRAVERSO  
OSSERVAZIONI SISTEMATICHE E  
VERIFICHE continue, di breve termine  
(in itinere), correlate, sinergiche e  
funzionali ai processi di insegnamento ed  
alle progettazioni/programmazioni  
periodiche delle unità di apprendimento (e  
quindi al costituirsi di ciascun PIANO DI  
STUDI PERSONALIZZATO - PER  
TALUNI ALUNNI ANCHE  
INDIVIDUALIZZATO).**

**-§: I DIVERSI CAMPI DI QUESTI  
DATI ED ELEMENTI di breve termine  
(di itinere) DI PARTECIPAZIONE ALLA VITA  
SCOLASTICA, DI BISOGNI CONOSCITIVI E FORMATIVI, DI  
INTERESSI, DI ATTEGGIAMENTI, DI MOTIVAZIONI E DI  
IMPEGNI, DI APPRENDIMENTI, DI CAPACITA', DI ABILITA', DI  
CONSEQUENTI COMPETENZE, DI LINGUAGGIO E DI  
COMPORTAMENTI, TUTTI INERENTI LE DIVERSE AREE DI  
FORMAZIONE DELLA PERSONALITA' DELL'ALUNNO E  
QUINDI TUTTI RELATIVI AGLI OBIETTIVI FORMATIVI  
DI CIASCUNA UNITA' DI APPRENDIMENTO;  
SI PONGONO:**

**-a) QUALI RISULTATI FORMATIVI, EDUCATIVI E DI INSEGNAMENTO CORRELATI FUNZIONALMENTE ALLE DIVERSE DISCIPLINE ED ALLE “EDUCAZIONI” CONTESTUALI ALLA “CONVIVENZA CIVILE” (delle suddette Indicazioni Nazionali per la scuola primaria);**

**b): QUALI AREE DI RILEVAZIONE SULLA CUI BASE DEVE ESSERE RICAUVATA,PRODOTTA E FORMULATA LA VALUTAZIONE SCOLASTICA DEGLI ALUNNI.**

**-§: In questo senso, la circolare ministeriale n. 85 del 3/12/2004 ribadisce testualmente che “”Le aree di rilevazione delle conoscenze e delle abilità acquisite sono quelle riferite alle discipline e alle educazioni alla convivenza civile, entrambe previste dalle *Indicazioni***

*nazionali per i piani di studio personalizzati, nonché quelle relative alle attività opzionali””””*.

**-§: CONSEGUENTEMENTE ,  
“””” Costituiscono oggetto della valutazione periodica e annuale:**

**1: Gli apprendimenti:**

che riguardano i livelli raggiunti dagli allievi nelle conoscenze/abilità individuate negli obiettivi formativi formulati dai docenti per le diverse unità di apprendimento realizzate, e desunti, attraverso l'autonoma mediazione didattica dell'équipe dei docenti, dagli *Osa* (obiettivi specifici di apprendimento) delle *Indicazioni nazionali*.

**2: Il comportamento dell'alunno:**

che viene considerato in ordine al grado di interesse e alle modalità di partecipazione alla comunità educativa della classe e della scuola, all'impegno e alla capacità di relazione con gli altri, ecc.”””” (circolare del MIUR n.85 del 3/12/2004).

**-§: “””Al fine di sostenere le istituzioni scolastiche e i docenti nel delicato compito di pervenire, nella loro autonomia, ad un'efficace valutazione dei propri alunni, nel rispetto delle finalità generali del nuovo sistema di istruzione, vengono individuate, a titolo esemplificativo, alcune specie di abilità desunte dagli Obiettivi Specifici di Apprendimento delle *Indicazioni Nazionali*, che, poste in correlazione con le conoscenze, anch'esse desunte dagli Obiettivi Specifici di Apprendimento, possono costituire la base di riferimento per la rilevazione dei livelli di apprendimento.**

**Per la scuola primaria tali esempi sono riportati nell'allegato A ...(della circolare ministeriale in questione n.85:n.d.r.)...e per la scuola secondaria di I grado nell'allegato B ...(della stessa circolare MIUR ultima citata)...””” (idem).**

**-§: “””Le conoscenze e le abilità acquisite da ciascun alunno concorrono a promuovere le competenze personali che formano oggetto della certificazione delle competenze, come momento conclusivo della valutazione complessiva degli effetti e dei risultati ottenuti””” (idem).**

**CIO', CHE RISULTERA' OGGETTO E CONTENUTO SPECIFICO DEI GIUDIZI DI VALUTAZIONE GLOBALE INTERMEDIA (QUADRIMESTRALE, di metà anno scolastico) E DI VALUTAZIONE GLOBALE FINALE**

**(PURE QUADRIMESTRALE, di fine anno scolastico).**

**-§: “”Per i docenti delle prime classi della scuola primaria può costituire un utile riferimento, nella fase iniziale di valutazione, l'acquisizione di elementi di conoscenza rilevati al termine del percorso della scuola dell'infanzia, tenendo presente la documentazione predisposta dalle scuole dell'infanzia con la collaborazione delle famiglie, soprattutto per la parte concernente il processo educativo, il grado di autonomia personale, il profilo educativo delle bambine e dei bambini”” (idem).**

**-§: “”Si fa riserva di fornire puntuali indicazioni in merito alla certificazione delle competenze e alle relative scansioni temporali, anche sulla base delle esperienze più significative realizzate dalle scuole in questo primo anno di attuazione della riforma”” (idem).**

**-§: “”Si ritiene opportuno precisare che la valutazione periodica e annuale e la certificazione delle competenze, anche ai fini dei passaggi alle classi e ai periodi successivi, spetta ai soli docenti responsabili degli insegnamenti compresi nell'orario annuale delle lezioni (cfr. commi 1 e 2 degli articoli 7 e 10 del decreto legislativo n. 59/2004). Invece gli insegnanti o gli esperti, eventualmente impiegati nello svolgimento di attività aggiuntive, finalizzate all'ampliamento dell'offerta formativa, contribuiscono alla valutazione secondo modalità e criteri deliberati autonomamente dalle istituzioni scolastiche”” (idem).**

**1:6: Prendiamo ora in considerazione GLI STRUMENTI e LE PRASSI DI SERVIZIO dei docenti attraverso cui i diversi risultati della sopra profilata valutazione scolastica degli alunni, abbiano ad essere prodotti in quanto documenti istituzionali (per l'appunto,tra l'altro,attraverso gli strumenti indicati ed introdotti dalla circolare ministeriale in questione n.85 del 03/12/2004; oltrechè sulla base del contestuale vigente ordinamento giuridico del sistema scolastico nazionale).**

Come si diceva al punto zero di questo saggio, occorre sempre avere ben chiare le correlazioni funzionali e nel contempo ogni distinzione operativa,procedurale e di natura documentale tra ogni produzione ed ogni strumento di valutazione degli alunni istituzionalmente previsti (come LA SCHEDA DI VALUTAZIONE ed I REGISTRI DEGLI INSEGNANTI) ; ed il PORTFOLIO (vale a dire,lo strumento di ogni documentazione pubblicizzante dei diversi dati,elementi e profili di formazione degli alunni,di significato didattico/educativo e pedagogico) grazie a cui la stessa produzione di valutazione viene ad essere generata e quindi viene ad essere ricavata,prodotta,formulata e rappresentata sul piano dei codici LINGUISTICI delle diverse scienze pedagogiche dell'educazione.

In questo punto consideriamo sempre le procedure operative e gli impegni di funzione docente degli insegnanti per quanto concerne i diversi tempi/modi/forme di produzione e di formulazione/rappresentazione discorsiva dei diversi risultati della valutazione dei diversi processi di apprendimento/formazione/educazione degli alunni scolarizzati.

E,così, veniamo a prendere in esame tali produzione e formulazione/rappresentazione dei diversi risultati di valutazione degli alunni, anche in riferimento alla tipologia ed alle connotazioni dei documenti istituzionali normativamente previsti dalla circolare del MIUR in questione n.85 del 3/12/2004, quali "strumenti" grazie a cui esse possono avere luogo e configurarsi istituzionalmente.

**Proporremo quindi le linee guida del discorso attraverso i seguenti punti di analisi dei processi operativi dei docenti e degli “strumenti” correlati di produzione e rappresentazione/formulazione della valutazione scolastica degli alunni,** così come vengono previsti ed enunciati testualmente da quest'ultima circolare ministeriale:

**-§ a): “” 1. Scheda personale dell'alunno** - Come prima accennato, per la scuola primaria e per la prima classe della scuola secondaria di I grado sono stati abrogati i modelli nazionali di scheda personale dell'alunno e di attestato finale, già in precedenza utilizzati.

Rimangono invece in vigore transitoriamente i citati modelli per le classi seconde e terze della scuola secondaria di I grado.

A tale riguardo, ...**(il)**... Ministero rimette direttamente alle istituzioni scolastiche il compito di provvedere alla riproduzione dei citati modelli per i rispettivi alunni.

Ad ogni buon conto, con l'intento di facilitare il compito delle scuole nella riproduzione del precedente modello di scheda e di attestato, ...**(lo stesso Ministero:n.d.r.)**... riporta in allegato ...**(alla circolare n.85 del 3/12/2004,sopra premessa:n.d.r.)**...la copia conforme (*mod. 1* per la scheda personale e *mod. 2* per l'insegnamento della religione cattolica).

**Per quanto attiene invece alle classi della scuola primaria e a quelle del primo anno di corso della scuola secondaria di I grado, le istituzioni scolastiche, nella loro autonomia, possono, con i necessari adattamenti e con i vincoli riferiti agli apprendimenti e al comportamento (cfr. precedente paragrafo B), predisporre una scheda personale dell'alunno, ispirandosi al precedente modello ministeriale, oppure elaborando modelli diversamente impostati.**

Per facilitare il passaggio al nuovo sistema valutativo e alle relative procedure, ... (il)... Ministero, a sostegno della autonomia delle scuole, fornisce, secondo una proposta aperta a modifiche e integrazioni da parte delle istituzioni scolastiche medesime, oltre all'elencazione degli esempi di abilità/conoscenze per ogni area disciplinare di cui agli allegati A e B, taluni esempi di scheda personale dell'alunno (allegato C per la scuola primaria e allegato D per la scuola secondaria di I grado).

Resta ferma, ovviamente, la piena autonomia delle istituzioni scolastiche di avvalersi degli esempi di abilità/conoscenze e dei modelli di scheda indicati.

La valutazione periodica dell'alunno viene espressa in base alla scansione temporale adottata dal collegio dei docenti.

**Le valutazioni periodica e annuale debbono tradursi in valutazioni globali che evidenzino, anche sulla base dei livelli di apprendimento rilevati, il personale processo formativo dell'alunno e l'avvenuto conseguimento degli obiettivi formativi individuati, avendo a riferimento altresì il *Profilo educativo, culturale e professionale dello studente alla fine del primo ciclo d'istruzione*"" (CIRCOLARE MIUR N.85 DEL 3/12/200)"".**

Ciò, per cui, sia la “valutazione globale intermedia” che la “valutazione globale finale” debbono venire a porsi conseguentemente:

-#: quali valutazioni di “medio termine” intermedia e finale;

-#: quali valutazioni che abbiano a descrivere un giudizio globale dei “” progressi nell’apprendimento e nello sviluppo personale e sociale dell’alunno;

-#: quali valutazioni che abbiano quindi a prospettare il profilo personale globale dell’alunno descrivente le sue diverse dimensioni di sviluppo e di identità umana scolarizzata in atto rilevabili nel periodo ricorrente; con particolare riguardo quindi:

- **ALLA PARTECIPAZIONE ALLA VITA SCOLASTICA;**  
- **AI BISOGNI CONOSCITIVI E FORMATIVI, AGLI INTERESSI, AGLI ATTEGGIAMENTI, ALLE MOTIVAZIONI ED AGLI IMPEGNI DI OPERATIVITA’;**

- **AGLI APPRENDIMENTI, ALLE CAPACITA’, ALLE ABILITA’, ED ALLE CONSEGUENTI COMPETENZE;**

- **AI DIVERSI LINGUAGGI PRODUTTIVI E DI RELAZIONE, AI DIVERSI COMPORTAMENTI SCOLASTICI ED AI DIVERSI VISSUTI DI ESPERIENZA UMANA;**

**TUTTI INERENTI LE DIVERSE AREE DI FORMAZIONE DELLA PERSONALITA’ DELL’ALUNNO STESSO (E QUINDI TUTTI RELATIVI AGLI OBIETTIVI FORMATIVI DI**

CIASCUNA UNITA' DI APPRENDIMENTO ; NONCHE' AGLI OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO E SOPRATTUTTO AGLI OBIETTIVI GENERALI DEL PROCESSO FORMATIVO).

“””...(...)... Al fine di garantire sistematicità e oggettività in questa fase di avvio della nuova procedura valutativa, *è indispensabile che le forme espressive della valutazione siano comuni a tutte le istituzioni scolastiche. In particolare si prospetta l'esigenza che le istituzioni medesime continuino ad adottare per la valutazione dei livelli di apprendimento delle varie discipline le espressioni sintetiche finora utilizzate (ottimo, distinto, buono, sufficiente, non sufficiente).*

È appena il caso di rilevare che la **valutazione nella sue diverse fasi di gestione e di attuazione**, quale momento significativo del perseguimento delle finalità formative di ogni alunno, **deve scaturire dalla collegialità dei componenti dell'équipe pedagogica**, ed è pertanto affidata a tutti i docenti responsabili delle

**attività educative e didattiche previste dai piani di studio collegialmente definiti.**

Quanto alla scheda personale dell'alunno, la stessa può essere allegata al portfolio delle competenze oppure farne parte strutturalmente nell'apposita sezione dedicata alla valutazione”””” (circ.min.n.85 del 3/12/2004).

**Ciò, per cui, anche da quest'ultima formulazione risalta chiaramente la correlazione funzionale e, nello stesso tempo, la distinzione di significato pedagogico/istituzionale tra:**

**-#: LA SCHEDE DI VALUTAZIONE IN QUANTO “STRUMENTO” DI rilevazione/produzione/enunciazione/formulazione/ rappresentazione discorsiva dei diversi risultati della valutazione scolastica degli alunni (dunque della valutazione dei processi di apprendimento/formazione/educazione e sviluppo/maturazione/crescita di questi ultimi); ed**

**-#: IL PORTFOLIO DI CIASCUN ALUNNO IN QUANTO “STRUMENTO” di ogni documentazione pubblicizzante dei diversi dati, elementi/elaborati e profili di formazione di tale alunno, di significato didattico/educativo e pedagogico, grazie a cui la stessa produzione di valutazione viene ad essere generata e quindi viene ad essere ricavata, prodotta, formulata e rappresentata sul piano dei codici delle diverse scienze pedagogiche dell'educazione.**

**-§ b): Per quanto riguarda gli “”altri documenti di valutazione””** (sempre risultanti comunque STRUMENTI DI PRODUZIONE E DI ENUNCIAZIONE/FORMULAZIONE/RAPPRESENTAZIONE DISCORSIVA DELLA VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI SCOLARIZZATI; oltrechè documenti di rilevazione, di verifica e di progettualità formativa e di programmazione didattica);

la circolare del MIUR in questione n.85 del 3/12/2004 viene al riguardo a prevedere quanto segue testualmente:

*“”...(...)... I registri di classe e il registro/giornale dell'insegnante, attualmente in uso, saranno opportunamente adattati dalle istituzioni scolastiche alla luce dei nuovi elementi sopra richiamati e secondo criteri di funzionalità e di essenzialità””* (circ. min. n.85 del 3/12/2004).

Ciò, per cui, risultando, **tali registri tutti, sempre “strumenti” e “documenti” sia di progettazione/programmazione che di valutazione scolastica** (e quindi di programmazione delle unità di apprendimento e dei Piani di Studio personalizzati), risulta evidente che gli stessi:

**-#: continueranno a risultare pur sempre quelli “”attualmente in uso””;**

**-#: continueranno a porsi di stretta competenza dei docenti di ciascuna “équipe di classe” ;**

**-#: quindi, “”saranno opportunamente adattati dalle istituzioni scolastiche alla luce dei nuovi elementi sopra richiamati e secondo criteri di funzionalità e di essenzialità”” , attraverso l’esercizio delle competenze di tali stessi docenti e nella prospettiva della loro libertà**

**didattica e della loro autonomia professionale, ad inizio anno scolastico ed in itinere nel corso di quest'ultimo (nello svolgersi delle diverse fasi annuali d'insegnamento/apprendimento, di conseguente attività scolastica, di correlata progettualità/programmazione curricolare e di conseguente valutazione scolastica).**

**-§ c): LA CERTIFICAZIONE FINALE dei diversi esiti e risultati della valutazione annuale e di periodo biennale, si pone istituzionalmente quale aspetto costitutivo e parte integrante di ogni produzione di valutazione stessa e quindi della scheda di valutazione (dovendosi rinvenire, come nel passato, sul frontespizio di quest'ultima); e si risolve quindi quale “”Attestato Finale”””.**

Al riguardo la circolare del MIUR in questione n.85 del 3/12/2004, viene a prevedere quanto segue testualmente:

“”Attestato finale - L'esigenza di documentare formalmente gli esiti educativi di ogni alunno, per fissare annualmente le tappe del suo itinerario formativo, resta confermata anche nel nuovo scenario valutativo determinato dalla riforma.

Le istituzioni scolastiche potranno predisporre autonomamente un proprio modello di attestato finale, riportandolo nel frontespizio della scheda personale dell'alunno. Tale modello può essere mutuato da quello ministeriale utilizzato nel precedente ordinamento e già incluso nella stessa scheda personale dell'alunno “” (circ.min. n. 85 del 3/12/2004).

**-§ d): Per quanto concerne ogni altra forma, documentazione, prassi e funzione docente di Certificazione istituzionale in questione,**

il “”...(...)... *Ministero si riserva*, anche sulla base della rilevazione di esperienze significative condotte in attuazione della riforma nel pregresso anno scolastico e nell'anno in corso, *di offrire modelli di certificazione in cui possano essere indicate le conoscenze, le competenze, le abilità acquisite e i crediti formativi riconoscibili, compresi quelli relativi alle discipline e alle attività realizzate nell'ambito dell'ampliamento dell'offerta formativa o liberamente scelte dagli alunni e debitamente certificate* ... (secondo quanto previsto dall'art. 10, comma 3 del D.P.R. n. 275/1999)...””” (circolare ministeriale n. 85 del 3/12/2004).

**-§ e):** Prendiamo ora in considerazione le prassi di funzione docente, le procedure correlate e gli impegni funzionali all'insegnamento **PUR SEMPRE INTRINSECI AI PROCESSI DI PRODUZIONE DELLA VALUTAZIONE SCOLASTICA DEGLI ALUNNI; ED INERENTI A “””Scrutini, non ammissione alla classe successiva, validazione dell'anno ed esami”””** (quindi, inerenti comunque alle connotazioni certificative della stessa valutazione).

La circolare del MIUR in questione n. 85 del 3/12/2004 viene a far presente al riguardo quanto segue testualmente:

**“””È sostanzialmente confermato il precedente ordinamento per quanto riguarda gli scrutini relativi alla**

## **valutazione periodica e finale.**

**In sede di scrutinio di fine anno per il passaggio alla classe successiva, all'interno dello stesso periodo didattico, i docenti valutano e registrano il conseguimento degli obiettivi formativi previsti per ciascun alunno.**

In presenza di particolari situazioni di criticità, di rilevanza tale da compromettere gravemente il processo di apprendimento in atto, prefigurando oggettivamente l'impossibilità di conseguire gli obiettivi formativi previsti, i docenti possono in via eccezionale non ammettere l'alunno alla classe successiva (articoli 8 e 11 del decreto legislativo n. 59/2004).

Tale decisione viene assunta con specifica motivazione da riportare nella scheda personale dell'alunno e negli altri atti significativi del suo percorso scolastico.

Per la scuola primaria l'eventuale non ammissione viene decisa all'unanimità da parte dei docenti responsabili degli insegnamenti e delle attività educative e didattiche previsti dai piani di studio personalizzati; conseguentemente, viene riformato il dettato dell'articolo 145, comma 2 del Testo Unico (Decreto Legislativo n. 297/1994) che, per la non ammissione alla classe successiva, richiedeva di conformarsi al parere del consiglio di interclasse.

Per la scuola secondaria di I grado l'eventuale non ammissione alla classe successiva, nei casi eccezionali e motivati sopra richiamati, è adottata a maggioranza dai docenti preposti agli insegnamenti e alle attività educative e didattiche previsti dai piani di studio personalizzati.

Si rammenta che l'ammissione agli scrutini di fine anno nella scuola secondaria di I grado è condizionata, ai sensi dell'art. 11, comma 1 del decreto legislativo n. 59/2004, alla verifica della validità dell'anno scolastico per ciascun alunno sulla base delle assenze effettuate. I docenti possono, per singoli casi eccezionali, validare l'anno scolastico anche in deroga al limite di assenze.

In conformità di quanto previsto dall'articolo 4 del decreto legislativo n. 59/2004 circa l'unità del I ciclo d'istruzione con previsione dell'esame di Stato solamente al termine dell'intero percorso del ciclo, l'esame di licenza elementare, come anticipato dalla circolare ministeriale n. 29 del 5 marzo 2004, già dal corrente anno scolastico non viene più effettuato.

Nulla è innovato per quanto riguarda la valutazione degli alunni disabili, per i quali continuano ad applicarsi le norme previste dall'articolo 318 del Testo Unico e successive modificazioni”””” (circ.min.n.85 del 3/12/2004).

**-§ f):** Prendiamo ora in considerazione le prassi di funzione docente, le procedure correlate e gli impegni funzionali all'insegnamento **PUR SEMPRE INTRINSECI AI PROCESSI DI PRODUZIONE DELLA VALUTAZIONE SCOLASTICA DEGLI ALUNNI; ED INERENTI AD “”Esame di idoneità alla classe successiva””” (quindi,inerenti comunque alle connotazioni certificative della stessa valutazione).**

**La circolare del MIUR in questione n. 85 del 3/12/2004 viene a far presente al riguardo quanto segue testualmente:**

“”” La materia degli esami di idoneità è disciplinata dagli articoli 8 e 11 del decreto legislativo n. 59/2004 che confermano sostanzialmente il previgente ordinamento.

Gli alunni provenienti da scuola privata o familiare sono ammessi a sostenere gli esami di idoneità per la frequenza delle classi seconda, terza, quarta e quinta della scuola primaria. La sessione di esami è unica e viene sostenuta presso la scuola statale o paritaria nella quale l'alunno intende proseguire il corso di studi.

In considerazione del fatto che il passaggio dalla scuola primaria al primo anno della scuola secondaria di I grado non avviene più per esame, gli alunni provenienti da scuola privata o familiare possono essere ammessi a sostenere, presso una scuola primaria, l'esame di idoneità per la frequenza del primo anno di corso della scuola secondaria di I grado.

Le iscrizioni agli esami di idoneità per la frequenza delle classi seconda, terza, quarta e quinta della scuola primaria e della prima classe della scuola secondaria di I grado sono consentite agli alunni che abbiano compiuto o compiano, entro il 31 agosto dell'anno in cui si svolgono gli esami, rispettivamente il sesto, il settimo, l'ottavo, il nono e il decimo anno di età.

Le istituzioni scolastiche fissano autonomamente il termine di presentazione delle domande di ammissione agli esami di idoneità e quello dello svolgimento delle prove di esame in unica sessione. Tali prove debbono comunque svolgersi entro il tempo di conclusione dell'anno scolastico in corso.

Per i candidati assenti per gravi e comprovati motivi sono ammesse prove suppletive che devono concludersi prima dell'inizio delle lezioni dell'anno scolastico successivo.

Per l'ammissione alle classi del secondo e terzo anno della scuola secondaria di I grado gli alunni provenienti da scuola privata sono ammessi a sostenere apposito esame di idoneità. Possono chiedere di sostenere detti esami i candidati privatisti che abbiano compiuto o compiano entro il 30 aprile dell'anno scolastico di riferimento, rispettivamente, l'undicesimo e il dodicesimo anno di età e che abbiano conseguito il passaggio dalla scuola primaria alla scuola secondaria di primo grado a seguito di valutazione positiva al termine del secondo periodo didattico biennale, nonché i candidati che abbiano conseguito detto passaggio, rispettivamente, da almeno uno o due anni””” (circ.min.n.85 del 3/12/2004).

**2. A questo punto della disamina, prendiamo in considerazione la natura pedagogica, il significato istituzionale, il profilo operativo ed i processi di funzione docente, che la configurazione e la definizione di ciascun Portfolio di alunno vengono a richiamare (ciò, sia alla luce delle normative del D.L.vo n.59/2004 e delle relative “Indicazioni Nazionali” a quest’ultimo allegate -Allegati B e C- ; e sia in ragione delle specifiche disposizioni applicative della circolare ministeriale in questione n. 85 del 3/12/2004).**

Verremo svolgendo questa nostra analisi, così, richiamando ed integrando le enunciazioni significative al riguardo di tali normative ministeriali; e quindi ricomponendo le fila del discorso attraverso la descrizione di modelli operativi e di itinerari procedurali relativi ai profili della funzione docente, che ne abbiano a consentire la compiutezza istituzionale di realizzazione.

**2:1: Dalla circolare del MIUR n.85 del 3/12/2004 in questione, ricaviamo al riguardo quanto segue testualmente:**

“”...(...)... Le *Indicazioni nazionali* (allegati B e C al decreto n. 59/2004) prevedono che il percorso scolastico di ciascun alunno sia accompagnato da un apposito strumento di documentazione dei processi formativi - Portfolio delle competenze individuali - che si articola in due sezioni, una dedicata all'orientamento e l'altra alla valutazione dell'alunno.

In questa fase di avvio del processo di riforma l'attenzione viene rivolta esclusivamente agli aspetti valutativi, anziché a quelli, non meno importanti, relativi all'orientamento che, come è noto, sono volti ad assicurare un percorso didattico caratterizzato dalla continuità educativa.

Ferme restando le varie funzioni del Portfolio previste dalle *Indicazioni nazionali*, ai fini della valutazione degli apprendimenti e del comportamento, si ritiene utile fornire alcuni elementi chiarificatori.

In prima applicazione è opportuno che la strutturazione e l'utilizzo del Portfolio siano improntati ad un'ampia gamma di soluzioni e alla massima flessibilità, in modo da proporsi come efficace supporto all'azione educativa e agli interventi finalizzati al raggiungimento degli obiettivi formativi di ciascun alunno.

D'altra parte, l'esperienza realizzata nel corrente anno scolastico potrà consentire

di affinare e qualificare l'impiego di tale strumento, avvalendosi dell'apporto diretto e partecipato delle scuole.

Nella strutturazione e nell'utilizzo del portfolio delle competenze, ferma restando l'autonoma determinazione delle singole istituzioni scolastiche, si raccomanda di ispirarsi a criteri di funzionalità ed essenzialità, anche per non gravare i docenti di adempimenti formali aggiuntivi.

**La cura della sezione relativa alla valutazione è rimessa alla diretta competenza di tutti i docenti titolari delle attività educative e didattiche previste dai piani di studio personalizzati (articoli 8 e 11 dello stesso decreto)...(sopra richiamati nella loro stesura integrale:n.d.r.)...**

**In questa prospettiva è opportuno ricordare che il portfolio documenta il processo di apprendimento di ciascun alunno, nonché gli elementi di rilievo del comportamento, anche mediante annotazioni relative al conseguimento degli obiettivi formativi delineati nei Piani di studio personalizzati.**

*Le annotazioni significative dei processi di apprendimento, effettuate secondo scansioni temporali individuate direttamente dagli insegnanti interessati, concorrono...(senza risolverla:n.d.r.)...alla organica e formale valutazione periodica dell'alunno, da riportare sulla scheda personale e da comunicare alle famiglie, ovviamente nel rispetto delle regole sulla riservatezza””””*

**2:2: Riguardo il “Portfolio delle competenze individuali” di ciascun alunno di scuola primaria, si pone altresì di essenziale significato, di presupposto normativo e di conseguente premessa didattico/pedagogica fondamentale, quanto ai seguenti punti:**

-§ a): La specifica concreta compilazione, costituzione, composizione, formulazione e definizione/realizzazione operativa del “Portfolio” di ciascun alunno di scuola primaria ; nonché ogni correlata rispettiva definizione operativa di funzioni di servizio di ciascun docente “tutor” interessato e di ciascun altro docente contitolare di classe; verranno progettate, programmate e realizzate dal docente “tutor” d’intesa ed in collaborazione con ciascuna correlata “équipe di classe” di docenti; in stretta aderenza alle “Indicazioni Nazionali per la scuola primaria” (Allegato B del D.L.vo n.59/2004).

Ciò, considerato che “”Il Portfolio delle competenze individuali della Scuola Primaria è compilato ed aggiornato dal docente *coordinatore-tutor*, in collaborazione con tutti i docenti che si fanno carico dell’educazione e degli apprendimenti di ciascun allievo, sentendo i genitori e gli stessi allievi, chiamati ad essere sempre protagonisti consapevoli della propria crescita”” (Allegato B del D.L.vo n.59/2004).

Questi criteri di fondo dell’istituzione scolastica si pongono nella prospettiva della massima valorizzazione possibile delle risorse e delle dimensioni culturali, formative e professionali di ciascun docente di classe; e quindi nell’orizzonte finalistico di sollecitare in tale docente approcci di ruolo massimamente professionalizzanti le diverse funzioni e prassi di servizio che la specifica concreta compilazione, costituzione, composizione, formulazione e definizione/realizzazione operativa del “Portfolio” di ciascun alunno di scuola primaria, vengono a far necessitare.

-§ b): Tale “Portfolio delle competenze individuali” si pone quindi quale METADOCUMENTO “contenitore”, “campionario” e “rassegna” di documenti, di elaborati e di produzioni varie di sintesi essenziali riepilogative; che ha la funzione di

raccogliere, divulgare, illustrare, pubblicizzare, certificare, DOCUMENTARE, riguardo la scolarizzazione di ciascun alunno (per essenziali descrizioni ed attraverso la raccolta di essenziali elaborati emblematicamente significativi/simbolici; relativamente ad ogni determinata fase di scolarizzazione e di sviluppo/maturazione/apprendimento dello stesso alunno):

- tutti i diversi risultati scolastici dei processi d'insegnamento/apprendimento; - tutti gli obiettivi generali di formazione; tutti gli obiettivi specifici di apprendimento e tutti gli obiettivi formativi di ciascuna "unità di apprendimento" e del "Piano di Studi Personalizzato", raggiunti; - tutte le diverse descrizioni di partecipazione alla vita scolastica; - tutte le diverse connotazioni ed i diversi profili di maturazione/apprendimento/sviluppo e crescita emergenti nelle diverse fasi di scolarizzazione e di crescita evolutiva; - tutte le rilevazioni comportamentali, di linguaggio e di profilo delle diverse osservazioni sistematiche; - tutte le diverse connotazioni di rilievo relative alle variabili della cultura d'ambiente e di origine, delle agenzie extrascolastiche di formazione, della realtà familiare/parentale e dei "pari", delle caratterizzazioni salienti dell'orizzonte socio/culturale/economico di appartenenza e dei modelli valoriali d'identificazione sociologica.

CIO', quindi, CHE I DOCENTI TUTTI CONTITOLARI DI CIASCUNA CLASSE DEBONO CONTINUARE A DESCRIVERE, VERIFICARE E VALUTARE CONTESTUALMENTE e PRELIMINARMENTE alla definizione di ciascun "Portfolio" medesimo; e quindi QUALE PRESUPPOSTO FONDATE GENERATIVO di quest'ultimo.

Tale descrivere, verificare e valutare si pone quindi preliminarmente e contestualmente a qualsiasi elaborazione e definizione di ogni documentazione e di ogni produzione del "Portfolio" in questione, quale insieme di funzioni specifiche, centrali e strumentali intrinseche alle "programmazioni didattiche operative" (d'inizio anno scolastico e di corso d'anno scolastico) ed alle prassi di insegnamento/apprendimento; proprio alla luce della prospettiva pedagogica di fondo che configura esso PORTFOLIO quale METADOCUMENTO "contenitore/campionario/raccogliitore" che

"deve/documentare/certificare/pubblicizzare/descrivere/e/raccogliere/attraverso/sintesi/essenziali/ed/alla/luce/di/elaborati/simbolici/emblematici", I DATI E GLI ELEMENTI ESSENZIALMENTE RIEPILOGATIVI E DIVULGATIVI DI TUTTI TALI RISULTATI E PRODOTTI DI DESCRIZIONE, DI VERIFICA E DI VALUTAZIONE (...e non li deve, invece, produrre, generare e ricavare specificatamente e nella loro elaborazione e definizione d'origine).

In questo senso, risulta evidente che tutte tali osservazioni sistematiche, verifiche, valutazioni e quindi ogni correlata istituzionale compilazione di "registri" e di "documenti di valutazione", di presupposto fondante alla configurazione e strutturazione del "Portfolio" dell'alunno, **possono anche continuare ad essere esplicitati e prodotti**, come in passato, in ragione delle sempre vigenti applicabili seguenti normative ministeriali: -#: L'Ord. Min. n. 236/93, comprensiva di allegati ministeriali esplicitativi di chiaro significato; -#: la circolare ministeriale n. 237/93, che introduce tale Ordinanza Ministeriale n. 236/93; e -#: la circolare ministeriale n. 491 del 07/08/96.

-§ c): Nella prospettiva di quanto sopra premesso al riguardo, si tenga conto sempre che, in quanto a propria “”struttura”” di *METADOCUMENTO* “contenitore/campionario/raccoglitore”,

“”Il *Portfolio delle competenze individuali* comprende una sezione dedicata alla *valutazione* e un'altra riservata all'*orientamento*. La prima è redatta sulla base degli indirizzi generali circa la valutazione degli alunni e il riconoscimento dei crediti e debiti formativi (art.8, DPR 275/99).

Le due dimensioni, però, si intrecciano in continuazione perché l'unica valutazione positiva per lo studente di qualsiasi età è quella che contribuisce a conoscere l'ampiezza e la profondità delle sue competenze e, attraverso questa conoscenza progressiva e sistematica, a fargli scoprire ed apprezzare sempre meglio le capacità potenziali personali, non pienamente mobilitate, ma indispensabili per avvalorare e decidere un proprio futuro progetto esistenziale. Anche per questa ragione, la compilazione del *Portfolio*, oltre che il diretto coinvolgimento del fanciullo, esige la reciproca collaborazione tra famiglia e scuola.

**Il Portfolio, con annotazioni sia dei docenti, sia dei genitori, sia, se del caso, dei fanciulli, seleziona in modo accurato:**

**- materiali prodotti dall'allievo individualmente o in gruppo, capaci di descrivere paradigmaticamente le più spiccate competenze del soggetto;**

**- prove scolastiche significative;**

**- osservazioni dei docenti e della famiglia sui metodi di apprendimento del fanciullo, con la rilevazione delle sue caratteristiche originali nelle diverse esperienze formative affrontate;**

**- commenti su lavori personali ed elaborati significativi, sia scelti dall'allievo (è importante questo coinvolgimento diretto) sia indicati dalla famiglia e dalla scuola, ritenuti esemplificativi delle sue capacità e aspirazioni personali;**

**- indicazioni di sintesi che emergono dall'osservazione sistematica, dai colloqui insegnanti-genitori, da colloqui con lo studente e anche da questionari o test in ordine alle personali attitudini e agli interessi più manifesti “”**

(stralcio ricavato testualmente dalle “Indicazioni Nazionali per la scuola primaria”:Allegato B del D.L.vo n.59 del 19/02/2004).

-§ d): Nella prospettiva di quanto sopra premesso al riguardo,si tenga conto sempre che,in quanto a propria “”Funzione”” , Il *Portfolio delle competenze individuali* deve sempre risultare *METADOCUMENTO* “contenitore/campionario/raccoglitore” *sistematicamente elaborato e sapientemente strutturato al fine di documentare,pubblicizzare e sintetizzare in modo chiaro,essenziale, significativo e massimamente organizzato* I DIVERSI DATI, I DIVERSI ELEMENTI ED I DIVERSI ELABORATI ESSENZIALMENTE RIEPILOGATIVI,SIMBOLICI,EMBLEMATICI E DIVULGATIVI SOPRA PROFILATI.

In questo senso, “”va evitato il rischio di considerare il *Portfolio* un contenitore di materiali disordinati e non organizzati. È’, perciò, preciso dovere di ogni istituzione scolastica individuare i criteri di scelta dei materiali ...**(si vedano i criteri di fondo,sopra descritti al punto a)- ultimo riportato:n.d.r.)**...e collocarli all’interno di un percorso professionale che valorizzi le pratiche dell’autonomia di ricerca e di sviluppo e il principio della cooperazione educativa della famiglia. La riflessione critica sul *Portfolio* e sulla sua compilazione, infatti, costituisce un’occasione per migliorare e comparare le pratiche di insegnamento, per stimolare lo studente all’autovalutazione e alla conoscenza di sé in vista della costruzione di un personale progetto di vita e, infine, per corresponsabilizzare in maniera sempre più rilevante i genitori nei processi educativi.

Il *Portfolio delle competenze individuali* della Scuola Primaria si innesta su quello portato dai bambini dalla scuola dell’infanzia e accompagna i fanciulli nel passaggio alla scuola secondaria di primo grado. La sua funzione è particolarmente preziosa nei momenti di transizione tra le scuole dei diversi gradi. Il principio della continuità educativa esige, infatti, che essi siano ben monitorati e che i docenti, nell’anno precedente e in quello successivo al passaggio, collaborino, in termini di scambio di informazioni, di progettazione e verifica di attività educative e didattiche, con la famiglia, con il personale che ha seguito i bambini nella Scuola dell’Infanzia o che riceverà i fanciulli nella Scuola Secondaria di I grado. È utile, comunque, che la Scuola Primaria segua, negli anni successivi, in collaborazione con la Scuola Secondaria di I grado, l’evoluzione del percorso scolastico degli allievi perché possa migliorare il proprio complessivo *know how* formativo e orientativo, ed affinare, in base alla riflessione critica sull’esperienza compiuta, le proprie competenze professionali di intuizione e giudizio pedagogico e le proprie pratiche autovalutative”” (stralcio ricavato testualmente dalle “Indicazioni Nazionali per la scuola primaria”:Allegato B del D.L.vo n.59 del 19/02/2004).

**3:** In stretta successione alla più volte sopra citata **Circolare Ministeriale 3 dicembre 2004, n. 85**, il MIUR è venuto a pubblicizzare un “comunicato stampa” di sintesi introduttiva dei contenuti di tale circolare; e quindi finalizzato ad esplicitare ulteriormente indicazioni circa la valutazione degli alunni e la certificazione delle competenze nella scuola primaria e nella scuola secondaria di I grado.

Riportiamo, qui di seguito, tale “comunicato stampa”:

“”Emanata la circolare sulla valutazione degli alunni il provvedimento introduce significativi cambiamenti nel sistema di valutazione degli alunni, in linea con i principi ispiratori della riforma Moratti.

È stata emanata oggi la circolare n. 85 del 3 dicembre 2004, relativa alla valutazione degli alunni delle scuole del I ciclo d'istruzione. Si tratta di un provvedimento atteso dalle scuole, che innovando le precedenti disposizioni, introduce significativi cambiamenti nel sistema di valutazione degli alunni, conseguenti all'attuazione dell'autonomia delle istituzioni scolastiche e dei principi ispiratori della riforma.

L'avvio della riforma del primo ciclo d'istruzione dal corrente anno scolastico coincide, pertanto, anche con l'avvio di nuovi profili del sistema di valutazione dell'alunno, le cui premesse si possono già rinvenire nella normativa sull'autonomia delle istituzioni scolastiche, che, com'è noto, prefigura il passaggio dalla scuola dei programmi alla scuola dei piani di studio personalizzati.

La circolare, che è già stata sottoposta nei giorni scorsi alla informativa sindacale, offre indicazioni, indirizzi e orientamenti sull'attivazione delle nuove previsioni valutative, e propone misure di accompagnamento e suggerimenti a sostegno dell'impegno delle scuole nella predisposizione di aggiornati strumenti di valutazione.

Da quest'anno la competenza nella definizione dei modi, dei tempi e dei criteri di valutazione degli alunni, nonché nella predisposizione degli strumenti valutativi - come ricorda la circolare - è infatti dei docenti e delle istituzioni scolastiche autonome.

*I vincoli a cui devono comunque conformarsi le scuole*

